Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1468

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELL'OLIO, ROMAGNOLI, PESCO, GALLICCHIO, PIRRO, ACCOTO, LEONE, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, URRARO, ROMANO, FEDE, Giuseppe PISANI, LANZI, CROATTI, DI GIROLAMO, GRANATO, GARRUTI, TAVERNA, MANTOVANI, GAUDIANO, GIROTTO, LUPO, CORBETTA, GUIDOLIN, VANIN, LOMUTI, SILERI, CASTALDI, MATRISCIANO, FENU, DRAGO, ANASTASI, PIARULLI, SANTILLO, LICHERI, ANGRISANI, NOCERINO, RICCIARDI, PAVANELLI, NATURALE, AGOSTINELLI, MOLLAME, CAMPAGNA, AUDDINO, DI MICCO, LOREFICE, DONNO, GRASSI, CASTELLONE, PUGLIA, ORTIS, MARINELLO, DI PIAZZA, MAUTONE, MORRA, CATALFO, GIARRUSSO, RICCARDI, TRENTACOSTE, LANNUTTI, DI NICOLA, PERILLI, CASTIELLO, MAIORINO, BOTTO, L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, COLTORTI, DESSÌ, LUCIDI, PACIFICO, DE LUCIA, CORRADO, MARILOTTI, DI MARZIO, ENDRIZZI, FERRARA, GIANNUZZI, PETROCELLI, VONO, EVANGELISTA, MININNO, D'ANGELO, MORONESE, VACCARO, AIROLA, RUSSO, CRUCIOLI, PATUANELLI, PARAGONE, FLORIDIA, ABATE e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2019

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti con disabilità

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori, la normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro diverse agevolazioni fiscali. I soggetti che possono usufruire di tali agevolazioni hanno il diritto di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e beneficiare di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento sull'acquisto, nonché godere dell'esenzione dal bollo sui veicoli e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. In particolare, è applicabile l'IVA al 4 per cento per l'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche: *a)* alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile; *b)* all'acquisto contestuale di *optional*; *c)* alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'aliquota agevolata del 4 per cento può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

Eppure nella normativa fiscale vigente persiste un'anomalia ormai non più tollerabile: gli unici veicoli esclusi dal beneficio più rilevante, ossia l'IVA ridotta al 4 per cento, sono proprio quelli elettrici e quelli ibridi. Una tale restrizione, figlia dei tempi in cui sono state scritte le predette norme, rispondeva ad una giusta logica vent'anni fa, quando l'elettrico era confinato a pochissimi modelli, sostanzialmente prototipi, ma appare oggi decisamente anacronistica, tenuto conto che da diverso tempo ormai esistono veicoli ad alimentazione elettrica, o a gas o aventi propulsione ibrida.

Appare evidente la necessità di apportare modifiche alla disciplina sopra descritta, al fine di aggiornarla e, in particolare, di superare l'attuale incongruenza per cui nessuna agevolazione è prevista per coloro i quali volessero acquistare un veicolo a trazione elettrica o con altro tipo di propulsione.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1, con una modifica alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estende il regime di IVA agevolata per l'acquisto di autoveicoli al servizio di persone disabili e dei dispositivi necessari per l'adattamento di tali veicoli alle esigenze delle persone disabili, attualmente prevista soltanto per le autovetture alimentate a benzina e a diesel, anche alle autovetture con motore a gas di petrolio liquefatto, a gas metano, ad alimentazione elettrica o ad alimentazione ibrida.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, » sono inserite le seguenti: « di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica, »;

b) le parole: « e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, » sono sostituite dalle seguenti: « e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, anche prodotti in serie, »;

c) dopo le parole: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma l, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » sono inserite le seguenti: « di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica, »;

d) le parole: « a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti » sono sostituite dalle seguenti: « a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, ceduti a soggetti non vedenti ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00